## PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

## IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 322/2019, ad iniziativa del consigliere Traversini, concernente: «Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 'Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo'», nuova titolazione "Modifiche di disposizioni in tema di sviluppo economico ed attività produttive" così come approvato dalla II Commissione in data 28 novembre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 333 del 29 novembre 2019;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il giorno 4 dicembre 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a cinque giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 334 del 29 novembre 2019;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Nicola Barbieri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 3 dicembre 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 4 dicembre 2019:

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 4 dicembre 2019;

## **DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

## Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 322, Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo", nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare. Nuova titolazione "Modifiche di disposizioni in tema di sviluppo economico ed attività produttive"

(Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 01 (Modifiche alla I.r. 6/2005)

L'articolo introduce delle modifiche alla legge regionale 6/2005 (Legge forestale regionale). **Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 02 (Modifica alla I.r. 5/2011)

L'articolo introduce una modifica alla legge regionale 5/2011 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici).

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1 (Modifica all'articolo 5 della I.r. 33/2019)

L'articolo modifica l'articolo 5 della legge regionale 33/2019, in materia di locali nei quali l'imprenditore può esercitare le attività di ittiturismo.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Modifica all'articolo 6 della I.r. 33/2019)

L'articolo modifica l'articolo 6 della legge regionale 33/2019 in materia di adempimenti finalizzati all'esercizio dell'attività di pescaturismo.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Abrogazione)

L'articolo abroga l'articolo 11 della legge regionale 33/2019 che disciplina il servizio di alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.

Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 322, Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo", nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare. Nuova titolazione "Modifiche di disposizioni in tema di sviluppo economico ed attività produttive".

CONTENUTI
La proposta non interferisce con la normativa dell'Unione europea e con disposizioni provenienti dall'ordinamento internazionale.
La proposta di legge si è resa necessaria a seguito dei rilievi mossi dal Governo italiano ad alcuni contenuti della legge regionale 33/2019 "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo", relativamente, in particolare all'inquadramento giuridico del servizio di alloggio e di prima colazione a bordo di imbarcazioni, c.d. "boat & breakfast" che, ad avviso di più amministrazioni centrali, non può essere oggetto di una legge regionale. Più in dettaglio, la disciplina del servizio di alloggio e prima colazione in imbarcazioni ormeggiate negli spazi acquei sarebbe riconducibile alla materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale. Tali rilievi hanno dato luogo alla proposta di modifica, al fine di evitare l'impugnativa da parte del Governo italiano.  Nel corso dell'esame in Commissione sono stati presentati due emendamenti ad altre leggi regionali, la legge regionale 6/2005 "Legge forestale regionale", e la legge regionale 5 /2011 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici". Le modifiche sono apparse opportune per migliorare l'applicazione delle due leggi. Pertanto, si è provveduto a modificare il titolo della proposta di legge.  Ciò premesso, le modifiche risultano compatibili con la pertinente normativa statale e con i principi costituzionali in materia di competenza legislativa regionale. In particolare, le modifiche introdotte alla I.r. 5/2006 appaiono pienamente coerenti con i principi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foresta e filiere forestali).
La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.

Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	L'intervento normativo incide sulla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo", sulla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale" e sulla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici).
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	